

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94**

Venerdì 21 novembre 1997. — Presidenza del Presidente Antonio MARZANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Laura Pennacchi.

La seduta inizia alle 10,20.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino delle competenze del Cipe e unificazione dei ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (esame ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94).

Seguito dell'esame dello schema di regolamento concernente le attribuzioni dei dipartimenti del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni sull'organizzazione e sul personale (esame ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e raccomandazioni).

Il Presidente Antonio MARZANO, dopo aver ricordato che oggi scade il termine per la deliberazione dei pareri richiesti alla Commissione, fa presente che alla proposta di relazione presentata dal relatore onorevole Pasetto (*cf. Allegato 1*) sono pervenuti numerosi emendamenti. Pertanto, onde consentire una adeguata

istruttoria degli emendamenti medesimi da parte del relatore anche con l'ausilio informale dei presentatori, propone di sospendere la seduta per consentire in particolare un'accurata valutazione delle questioni prospettate dagli stessi emendamenti, e di riprenderla, con la votazione delle proposte di parere, al termine dei lavori antimeridiani del Senato.

Il deputato Carlo PACE, nel convenire con la proposta di sospensione, rappresenta la propria disponibilità a collaborare con il relatore nell'istruttoria che egli si accingerebbe a svolgere.

Si dichiara particolarmente interessato alle questioni concernenti i compiti della cabina di regia in relazione a quelli attribuiti al CIPE e al dipartimento; i nuclei di valutazione e l'organizzazione del personale.

Il deputato Antonio BOCCIA osserva che non è stata predisposta sui provvedimenti in esame alcuna relazione da parte degli uffici sui profili tecnici che attengono alle quantificazioni e alla copertura dei provvedimenti.

Il Presidente Antonio MARZANO ritiene che eventuali perplessità in merito agli anzidetti profili possano essere poste all'attenzione del Governo attraverso la formulazione di specifiche osservazioni

nel parere. La questione degli eventuali profili finanziari, d'altra parte, avrebbe dovuto essere affrontata dal Parlamento nell'ambito dell'esame del disegno di legge delega.

Il senatore Ivo TAROLLI aggiunge la sua firma agli emendamenti presentati dal senatore Antonio Azzollini.

Il presidente Antonio MARZANO ne prende atto.

La Commissione approva quindi, la proposta del Presidente di sospensione dei lavori per la ripresa degli stessi alle ore 13,30, ora in cui presumibilmente sarà terminata la seduta antimeridiana del Senato.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 15.

Il deputato Giorgio PASETTO, *relatore*, dopo aver sottolineato il proficuo lavoro svolto durante la sospensione con i presentatori degli emendamenti, e con il Governo, illustra la seguente proposta di parere (riportata in allegato) come riformulata sulla base degli emendamenti ritenuti accoglibili.

Il sottosegretario di Stato Laura PENNACCHI, in merito alla proposta di parere del relatore, osserva che il porre alle dirette dipendenze del ministro il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici la lascia assai perplessa, poiché comporta un eccessivo coinvolgimento di tale nucleo nel procedimento operativo. Per quanto riguarda le osservazioni relative ai compiti del provveditorato dello Stato, sottolinea di aver chiarito nella riunione informale, che lo stesso è inteso come un centro di monitoraggio, e non già come organismo esclusivamente preposto agli acquisti.

Il Presidente Antonio MARZANO precisa che il nucleo di valutazione deve essere inteso come un organismo in posizione di *staff* del competente diparti-

mento, posto per altro alle dirette dipendenze del ministro.

Il deputato Antonio BOCCIA prende atto con soddisfazione che nel parere si sia esplicitato, come specifica del resto una sua proposta emendativa, che la segreteria del CIPE debba essere disciplinata da apposito regolamento di organizzazione.

Il sottosegretario Laura PENNACCHI dichiara di non ritenere necessaria questa previsione, in quanto si suppone che la segreteria del CIPE sia già assicurata da personale interno.

Dopo che il Presidente Antonio MARZANO non ha ritenuto inopportuna l'indicazione esplicita di un'apposita regolamentazione per quel dipartimento, il deputato Roberto DI ROSA fa presente l'opportunità di esplicitare l'estensione anche a questo punto della riserva di regolamento relativa agli altri dipartimenti.

Il deputato Antonio BOCCIA sottolinea l'opportunità che sia stata ripresa nel testo del parere una sua proposta di modifica che specifica ciò che rientra e ciò che non rientra tra i compiti della Cabina di regia.

Dopo che il sottosegretario di Stato Laura PENNACCHI ha rappresentato l'opportunità di sostituire nel testo il termine « Ragionerie provinciali » con « Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e che quest'ultima dizione debba essere usata per esteso ogniqualvolta vi si faccia riferimento », il relatore Giorgio PASETTO manifesta perplessità sulla attuale formulazione delle norme relative al controllo preliminare degli acquisti, che nella sua proposta potrebbe essere oggetto di una modifica intesa a configurare tale controllo come un parere. Alla luce delle precisazioni successivamente formulate, ritiene che il testo proposto dal governo possa essere mantenuto.

Il deputato Roberto DI ROSA chiede chiarimenti sul carattere obbligatorio o facoltativo del parere del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici nell'attuale normativa.

Il deputato Antonio BOCCIA ricorda che nella legislazione vigente tale parere è facoltativo, mentre nel testo che risulterebbe dal recepimento dell'osservazione esso — ed è utile ribadirlo — risulterà obbligatorio per tutti gli interventi superiori ai 50 miliardi di spesa, mentre per gli altri sarà reso su richiesta del ministro competente.

Parlando, quindi, per dichiarazione di voto finale, dichiara il voto favorevole del gruppo del partito popolare italiano, ringraziando il relatore ed il Governo per il lavoro compiuto. Auspica che il Governo tenga nel debito conto il parere della Commissione, integrato dalle considera-

zione che si desumono dagli atti parlamentari, in modo da pervenire ad un testo definitivo adeguatamente coordinato. In particolare, ribadisce che i dipartimenti provinciali per le politiche di coesione non devono interferire con le competenze delle autonomie locali.

Il Presidente Antonio MARZANO fa presente che, concordando la Commissione, porrà direttamente in votazione la proposta di parere, così come risulta dalla riformulazione del relatore effettuata sulla base degli emendamenti accolti, preso altresì atto che i presentatori degli emendamenti non recepiti non insistono per la votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle 15,50.

ALLEGATO 1

Parere della Commissione parlamentare sullo schema di Decreto legislativo relativo al riordino delle competenze del CIPE e all'unificazione del Ministero del Tesoro e del Ministero del Bilancio e della programmazione economica, e sullo schema di regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7 della legge delega 3 aprile 1997, n. 94.

**TESTO INIZIALE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
ON. PASETTO**

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate concernenti il riordino delle competenze del CIPE, l'unificazione del Ministero del Tesoro e del Ministero del Bilancio e della programmazione economica e sul regolamento concernente le attribuzioni dei Dipartimenti del nuovo ministero, previsti dall'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

PREMESSO CHE:

dal punto di vista formale, occorre preliminarmente valutare il rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, articolo 7, commi 2 e 3, avendo rilevato una possibile discrasia circa i contenuti dello schema di decreto legislativo nonché la tipologia dello schema di regolamento.

Lo schema di decreto legislativo, in base alla legge delega, avrebbe dovuto recare il riordino delle competenze e dell'organizzazione dei Ministeri del Tesoro e del Bilancio, attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di attività, da individuare anche in forma dipartimentale e delle loro articolazioni organizzative interne, individuate secondo le rispettive attribuzioni.

Lo schema sottoposto al parere opera la ripartizione tra quattro aree diparti-

mentali delle competenze del Ministero (articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo), rinviando la « ripartizione delle competenze fra i dipartimenti » (articolo 3, comma 3) a regolamenti di organizzazione delegificati, da emanarsi ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 come modificata dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (come recita l'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto legislativo). La stessa norma prevede che tali regolamenti delegificati stabiliscono l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, che avrebbero dovuto, peraltro, costituire l'oggetto del regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 (regolamenti di esecuzione), della legge n. 400/1988, come richiede l'articolo 7, comma 3, della legge n. 94/1997.

La questione del diverso assetto del sistema delle fonti operata dal complesso degli schemi in esame investe anche il tema della competenza stessa di questa Commissione, giacché, mentre la legge n. 94 affida alla Commissione appositamente costituita la funzione consultiva sull'intera materia dell'unificazione e del riordino dei Ministeri del tesoro e del bilancio, senza operarne la delegifica-

zione, la legge n. 59, nell'autorizzare la delegificazione dell'organizzazione dei Ministeri, prevede che i relativi regolamenti siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Sulla questione è intervenuto il Ministro per la funzione pubblica, dichiarando che il Governo ritiene che l'attribuzione di potestà regolamentari ai sensi della legge n. 94 non configuri una normativa speciale rispetto alla disciplina generale sulle fonti posta dalla precedente legge n. 59 e che sarebbe, pertanto, legittimo il ricorso al regolamento delegificato, pur ponendosi il problema della competenza.

Tanto premesso, si rende indispensabile ristabilire il corretto rapporto tra le fonti normative, sia in relazione all'attuazione della delega, sia in merito alla tipologia del regolamento in esame e dei futuri regolamenti previsti dallo schema di decreto legislativo, operando il necessario coordinamento tra le due leggi e ripristinando la piena competenza consultiva della Commissione bicamerale, come prevista dalla legge n. 94.

CONSIDERATO CHE:

nel merito si esprime un giudizio positivo sull'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo, che corrisponde all'obiettivo della costruzione della nuova amministrazione centrale preposta al governo dell'economia e degli equilibri di finanza pubblica, evitando di percorrere la strada di una mera giustapposizione di apparati burocratici, ma delineando, anzi, una struttura in linea con il disegno delle analoghe competenze nei principali paesi dell'Unione europea. Viene così avviato un processo più generale di definizione degli strumenti di governo delle politiche che dovrà riguardare anche le politiche per le attività produttive;

nello schema di decreto legislativo il disegno di riordino delle competenze del Ministero non pone in evidenza le funzioni attribuite per legge al Ministro del Tesoro, d'intesa con i Ministri di settore,

in materia di gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato nei processi di dismissione e di privatizzazione e delle società interamente possedute dallo Stato. Occorre in proposito porre in rilievo il ruolo del CIPE nella fissazione degli indirizzi strategici, nonché le responsabilità politiche dei Ministri di settore sull'attuazione dei medesimi;

viene definitivamente superato il carattere straordinario dell'intervento per il Mezzogiorno e per le aree depresse, dando vita ad una politica ordinaria di sviluppo e di coesione destinata a superare gli squilibri territoriali. Nel riordino complessivo delle competenze è necessario, tuttavia, evitare, raccogliendo anche il monito della Corte dei Conti, confusioni e incertezze nell'intreccio delle funzioni attribuite ai diversi organismi, garantendo, anche, attraverso i necessari supporti tecnici, la funzionalità e l'autorevolezza delle strutture interessate. È necessario, altresì, rafforzare la connessione tra il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed il Dipartimento per le politiche di sviluppo, evitando la proliferazione dei livelli di vertice;

al Fondo di rotazione, istituito dalla legge n. 183/1987, quale strumento tecnico nel quale convogliare tutti i finanziamenti comunitari ed i cofinanziamenti nazionali, fanno capo tutte le amministrazioni centrali, regionali e locali che gestiscono interventi finanziati con i Fondi strutturali e con gli altri fondi comunitari. Tenendo conto del fatto che la Ragioneria generale dello Stato ha il compito di registrare tutti i flussi finanziari concernenti il bilancio comunitario, anche per assolvere alla funzione di certificazione di tale bilancio nei confronti della Corte dei conti europea, la decisione di trasferire la gestione del Fondo di rotazione presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione non deve risultare in contrasto con l'unitarietà di tale strumento tecnico e con le esigenze di funzionalità ed efficacia nei collegamenti con gli organi dell'Unione europea e nelle attività di monitoraggio dei flussi finanziari;

la funzione di controllo dei costi, attribuita al Dipartimento dalla Ragioneria generale dello Stato, appare in linea con la nuova configurazione del controllo di gestione, giacché integra e rafforza il sistema dei controlli delineato dal decreto legislativo n. 29/1993, al quale offre un supporto metodologico ed operativo che assicura l'uniforme circolarità delle informazioni;

la riorganizzazione dell'articolazione locale del Ministero viene attuata secondo linee coerenti con i criteri direttivi della legge di riforma generale dell'amministrazione dello Stato (legge 15 marzo 1997, n. 59); la semplificazione dell'assetto degli uffici periferici attraverso la soppressione delle Ragionerie regionali deve, peraltro, porre nel dovuto rilievo l'importante ruolo di supporto alle amministrazioni locali che dovrà assumere la ragioneria provinciale avente sede nel capoluogo di regione, la quale avrà, tra l'altro, il compito di favorire l'attuazione a livello regionale delle politiche di sviluppo e di coesione, diventando, in tal modo, lo snodo periferico del rapporto tra Ministero del Tesoro, Regioni ed altri enti locali;

la ripartizione di competenze in materia di attività riguardanti il controllo sul fabbisogno rende necessario, come segnala la Banca d'Italia, un efficace raccordo operativo tra gli uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (competente in materia di gestione della Tesoreria e di controllo dei relativi flussi) e quello del Dipartimento del Tesoro (competente in materia di previsione e copertura del fabbisogno oltre che di gestione del debito pubblico) al fine di riportare ad unità il ciclo di attività riguardanti il fabbisogno;

appare molto complessa l'incidenza che il processo di unificazione dei due Ministeri avrà sotto il profilo organizzativo e, soprattutto, nei confronti del personale, tenendo conto del fatto che circa 19.000 dipendenti sono interessati in vario modo da tale processo. Diventa, pertanto, prioritario conseguire il diretto coinvolgi-

mento e la piena motivazione professionale del personale, attivando tempestivamente un incisivo processo di riqualificazione professionale di tutte le qualifiche e livelli e un generale programma di formazione del personale finalizzato alla più puntuale definizione dei compiti innovativi conferiti al Ministero, in particolare in relazione alla nuova configurazione del controllo ed alla politica di decentramento degli acquisti;

l'assetto del personale non appare uniforme; mentre a livello centrale la gestione del personale è attribuita ai Dipartimenti di appartenenza, a livello locale il personale sarà inquadrato, all'atto della realizzazione del ruolo unico, nel Dipartimento per gli affari generali e il personale, pur continuando a dipendere funzionalmente dai Dipartimenti di provenienza. Sembra opportuno, in proposito, che in fase di realizzazione del ruolo unico, sia verificata la coerenza complessiva di tale impostazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

alle seguenti condizioni:

1) *Competenze in materia di privatizzazioni* (articolo 3, commi 1 e 2 dello schema di decreto legislativo).

L'individuazione delle competenze del nuovo Ministero, contenuta nello schema di decreto legislativo, ricomprenda anche la funzione di gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato nei processi di dismissione e di privatizzazione e nelle società interamente partecipate, dando rilievo al ruolo del CIPE in sede di definizione degli indirizzi strategici nonché alla responsabilità politica dei Ministri di settore per l'attuazione degli indirizzi medesimi.

2) *Riordino delle politiche di sviluppo e di coesione* (articoli 1-3 e 5 dello schema

di decreto legislativo; articoli 4-6 e 7 dello schema di regolamento).

Il disegno di riordino delle competenze in materia di politiche di sviluppo e di coesione definisca con chiarezza la distinzione tra le responsabilità politiche e quelle amministrative e tra le funzioni di indirizzo e decisione, coordinamento e promozione, attuazione degli indirizzi e gestione degli interventi, prevedendo che:

il riordino delle competenze del CIPE lo qualifichi come sede per la definizione degli indirizzi generali di politica economica, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree depresse; al CIPE sia assicurato un supporto tecnico essenziale ma adeguato alle esigenze istruttorie dell'organo, utilizzando, a tal fine, le strutture del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione. Si specifichi, inoltre, che la costituzione di Comitati, Commissioni e Gruppi di lavoro di natura tecnico-politica (articolo 1, comma 3, dello schema di decreto) dovrà essere limitata esclusivamente a materie di particolare complessità e riguardanti competenze intersettoriali;

il rafforzamento della Cabina di regia le conferisca la pienezza delle funzioni di coordinamento e di promozione nei confronti dei diversi soggetti amministrativi implicati nel processo di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari escludendo, pertanto, i compiti di gestione attiva. Si preveda, inoltre l'inserimento del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione nella Cabina di regia

il potenziamento del ruolo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sia sostenuto dall'effettiva attribuzione di incisivi poteri gestionali per l'attuazione degli interventi di competenza, attribuendo al livello politico i poteri di definizione degli obiettivi e delle politiche settoriali degli investimenti pubblici (articolo 4, comma 1, lettera *a*) dello schema di regolamento), ed evitando l'attribuzione di funzioni di coordinamento che si sovrappongono con quelle della

Cabina di regia. Siano chiariti, inoltre, il ruolo e le funzioni che il Dipartimento assume nei confronti della Cabina di regia in materia di valutazione dei progetti ammissibili al finanziamento (attualmente entrambi hanno questa competenza), nonché nei confronti delle altre Amministrazioni, per quanto concerne l'erogazione dei finanziamenti (competenza attualmente attribuita anche ad altre Amministrazioni, ad esempio il Ministero dell'industria per i contributi alle imprese industriali ai sensi della legge n. 488/1992);

si preveda, altresì, che il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (articolo 7 dello schema di regolamento) opera alle dirette dipendenze del Dipartimento e si elimini il livello di direzione intermedio tra i responsabili delle due unità del Nucleo ed il Capo del dipartimento.

3) *Controllo dei costi* (articolo 3, comma 1, lettera *f*) dello schema di regolamento).

La funzione di controllo dei costi attribuita al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non si ponga in contrasto con il sistema dei controlli delineato dal decreto legislativo n. 29/1993, ma lo integri e lo rafforzi, offrendo il necessario supporto metodologico ed operativo per l'analisi dei costi dell'attività e dei servizi della pubblica amministrazione.

4) *Attività di controllo sul fabbisogno* (articolo 3 dello schema di decreto legislativo; articolo 2, lettera *e*) e 3, lettera *d*) dello schema di regolamento).

L'unificazione del ciclo di bilancio presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sia assicurata attraverso un efficace raccordo operativo tra gli uffici dei Dipartimenti del Tesoro e quelli della Ragioneria Generale dello Stato competenti in materia di controllo sul fabbisogno, al fine di garantire l'unicità di tale ciclo di attività;

5) *Fondo di rotazione* (articolo 4 comma 1 lettera a) dello schema di regolamento).

La collocazione del Fondo di rotazione garantisca la funzionalità e l'unitarietà di questo strumento tecnico, nonché l'efficacia del monitoraggio sui flussi finanziari e del collegamento con gli organi dell'Unione europea in sede di certificazione del bilancio comunitario.

6) *Dipartimenti provinciali del Tesoro* (articolo 8 dello schema di decreto legislativo; articolo 11 dello schema di regolamento).

La soppressione delle Ragionerie regionali ed il riassetto degli uffici periferici del Ministero valorizzi il ruolo di terminale periferico del Tesoro che dovranno assumere le Ragionerie provinciali aventi sede nel capoluogo di regione, per rendere pienamente operante, anche attraverso l'utilizzazione del personale delle sopresse Ragionerie regionali, il supporto dell'amministrazione centrale alle Regioni e agli altri enti locali per l'attuazione e la promozione delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse.

7) *Personale* (articolo 9 dello schema di decreto legislativo).

Il processo di riordino sia tempestivamente accompagnato e sostenuto da incisivi interventi di riqualificazione professionale per tutte le qualifiche e livelli e da un adeguato programma di formazione del personale, finalizzato alla migliore definizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo al nuovo sistema dei controlli ed alla politica di decentramento degli acquisti.

8) *Clausola di coordinamento*.

Si assicuri il coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente, inserendo nel decreto legislativo l'indicazione delle norme abrogate con effetto dall'entrata in vigore del decreto medesimo e del regolamento.

e con le seguenti raccomandazioni:

1) *Competenze in materia di contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura* (articolo 2, comma 1, lettera f) dello schema di regolamento).

Sia dato maggior risalto, nell'ambito delle competenze del Dipartimento del Tesoro, alla funzione di cui al titolo.

2) *Segreteria tecnica della Cabina di regia* (articolo 6, comma 3, dello schema di regolamento).

Siano specificate la natura e la dotazione organica di tale unità, nonché le «speciali funzioni» che giustificano la corresponsione di un trattamento economico differenziato, i profili professionali del personale che sarà scelto per accedervi, la sua eventuale provenienza dalla pubblica amministrazione o dall'esterno e se vi sia o meno compatibilità con le funzioni e le attività svolte da altre strutture ministeriali.

3) *Regolamento sull'ISAE* (articolo 7, comma 6, della legge n. 94/1997 e articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo).

Si provveda alla predisposizione dello schema di regolamento che dispone la fusione di ISPE ed ISCO nell'ISAE e che avrebbe dovuto essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anche per chiarirne i compiti specifici e come possa essere supportato in modo ottimale nello svolgimento dei medesimi.

Si corregga, inoltre, l'erronea denominazione di Comitato tecnico scientifico attribuita al Consiglio tecnico scientifico per la programmazione economica, già operante presso il Ministero del Bilancio (articolo 4, comma 1, secondo periodo, dello schema di decreto legislativo).

4) *Personale dei servizi di tesoreria centrale* (articolo 9, comma 2, dello schema di decreto legislativo).

Sia precisata la futura destinazione del personale attualmente impiegato presso la Tesoreria centrale al momento del passaggio di tale servizio alla Banca d'Italia.

5) *Erogazione delle pensioni a carico dell'INPDAP* (articolo 11, comma 2, lettera b) del Regolamento).

Siano chiariti i tempi del passaggio di tale funzione dai Dipartimenti provinciali del Tesoro all'INPDAP, anche in relazione al ruolo ed alle funzioni dei Dipartimenti provinciali e si corregga l'erroneo riferimento al comma 5 dell'articolo 5 del regolamento, che non esiste.

6) *Disposizioni sul personale e periodo transitorio per il passaggio al ruolo unico e per la verifica degli assetti organizzativi* (articoli 13 e 14 dello schema di regolamento).

Si provveda a ridurre a due/tre anni il termine di cinque anni previsto per il passaggio al ruolo unico del personale del

nuovo Ministero, al fine di renderlo tendenzialmente omogeneo al periodo che precede la verifica dei nuovi assetti organizzativi e della adeguata distribuzione delle risorse umane, procedendo entro tale termine all'adozione delle misure ritenute necessarie per corrispondere alle esigenze operative del Ministero. All'atto del passaggio al ruolo unico si verifichi, altresì, la coerenza tra le disposizioni in materia di personale dei Dipartimenti centrali nonché degli Uffici centrali del bilancio e quelle concernenti il personale dei Dipartimenti provinciali.

Si raccomanda, altresì, di adottare una formulazione più incisiva per delineare (nell'articolo 9, comma 2, dello schema di regolamento) i poteri della Conferenza generale per le politiche del personale, la quale propone al Ministro gli indirizzi e le direttive da emanare (fermo restando il sistema di relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri).

ALLEGATO 2

Parere della Commissione parlamentare sullo schema di Decreto legislativo relativo al riordino delle competenze del CIPE e all'unificazione del Ministero del Tesoro e del Ministero del Bilancio e della programmazione economica, e sullo schema di regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7 della legge delega 3 aprile 1997, n. 94.

TESTO DEL PARERE RIFORMULATO DAL RELATORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate concernenti il riordino delle competenze del CIPE, l'unificazione del Ministero del Tesoro e del Ministero del Bilancio e della programmazione economica e sul regolamento concernente le attribuzioni dei Dipartimenti del nuovo ministero, previsti dall'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94,

avendo approfondito i rapporti fra le disposizioni delle leggi n. 94 e n. 59 del 1997 in ordine all'emanazione di regolamenti sugli aspetti organizzativi del nuovo Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, ritiene che, pur essendo opportuno un coordinamento fra le stesse, non vi sia contrasto sostanziale fra le norme e che il Governo possa esercitare tanto la potestà regolamentare speciale sulla base del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, quanto la potestà regolamentare generale prevista dal comma 4-*bis* dello stesso articolo;

anche alla luce della lettera del Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, del 21 novembre 1997, esprime il proprio parere sullo schema di decreto legislativo e sullo schema di regolamento, raccomandando al Governo preliminarmente di procedere

al coordinamento delle norme che rinviano ai regolamenti all'interno dei due schemi in esame.

Pertanto,

CONSIDERATO CHE:

nel merito si esprime un giudizio positivo sull'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo, che corrisponde all'obiettivo della costruzione della nuova amministrazione centrale preposta al governo dell'economia e degli equilibri di finanza pubblica, evitando di percorrere la strada di una mera giustapposizione di apparati burocratici, ma delineando, anzi, una struttura in linea con il disegno delle analoghe competenze nei principali paesi dell'Unione europea. Viene così avviato un processo più generale di definizione degli strumenti di governo delle politiche che dovrà riguardare anche le politiche per le attività produttive;

nel quadro della riforma della pubblica in senso federale ed in attuazione delle leggi di riforma della pubblica amministrazione recanti un forte decentramento di compiti e funzioni verso le regioni e gli enti locali, sarebbe opportuno prevedere, in particolare nella strutturazione del Dipartimento per le politiche di

sviluppo e di coesione, un significativo alleggerimento dei ruoli centrali rispetto alle politiche regionali, favorendo la piena assunzione di responsabilità da parte delle autonomie locali e il protagonismo dei soggetti privati interessati. In questo senso la Cabina di regia, dovrebbe entro un termine stabilito presentare una proposta operativa;

nello schema di decreto legislativo il disegno di riordino delle competenze del Ministero non pone in evidenza le funzioni attribuite per legge al Ministro del Tesoro, d'intesa con i Ministri di settore, in materia di gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato nei processi di dismissione e di privatizzazione e delle società interamente possedute dallo Stato. Occorre in proposito porre in rilievo il ruolo del CIPE nella fissazione degli indirizzi strategici, nonché le responsabilità politiche dei Ministri di settore sull'attuazione dei medesimi;

viene definitivamente superato il carattere straordinario dell'intervento per il Mezzogiorno e per le aree depresse, dando vita ad una politica ordinaria di sviluppo e di coesione destinata a superare gli squilibri territoriali. Nel riordino complessivo delle competenze è necessario, tuttavia, evitare, raccogliendo anche il monito della Corte dei Conti, confusioni e incertezze nell'intreccio delle funzioni attribuite ai diversi organismi, garantendo, anche, attraverso i necessari supporti tecnici, la funzionalità e l'autorevolezza delle strutture interessate. È necessario, altresì, rafforzare la connessione tra il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed il Dipartimento per le politiche di sviluppo, evitando la proliferazione dei livelli di vertice;

al Fondo di rotazione, istituito dalla legge n. 183/1987, quale strumento tecnico nel quale convogliare tutti i finanziamenti comunitari ed i cofinanziamenti nazionali, fanno capo tutte le amministrazioni centrali, regionali e locali che gestiscono interventi finanziati con i Fondi strutturali e con gli altri fondi comunitari.

Tenendo conto del fatto che la Ragioneria generale dello Stato ha il compito di registrare tutti i flussi finanziari concernenti il bilancio comunitario, anche per assolvere alla funzione di certificazione di tale bilancio nei confronti della Corte dei conti europea, la decisione di trasferire la gestione del Fondo di rotazione presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione non deve risultare in contrasto con l'unitarietà di tale strumento tecnico e con le esigenze di funzionalità ed efficacia nei collegamenti con gli organi dell'Unione europea e nelle attività di monitoraggio dei flussi finanziari;

la funzione di controllo dei costi, attribuita al Dipartimento dalla Ragioneria generale dello Stato, appare in linea con la nuova configurazione del controllo di gestione, giacché integra e rafforza il sistema dei controlli delineato dal decreto legislativo n. 29/1993, al quale offre un supporto metodologico ed operativo che assicura l'uniforme circolarità delle informazioni;

la riorganizzazione dell'articolazione locale del Ministero viene attuata secondo linee coerenti con i criteri direttivi della legge di riforma generale dell'amministrazione dello Stato (legge 15 marzo 1997, n. 59); la semplificazione dell'assetto degli uffici periferici attraverso la soppressione delle Ragionerie regionali deve, peraltro, porre nel dovuto rilievo l'importante ruolo di supporto alle amministrazioni locali che dovrà assumere la ragioneria provinciale avente sede nel capoluogo di regione, la quale avrà, tra l'altro, il compito di favorire l'attuazione a livello regionale delle politiche di sviluppo e di coesione, diventando, in tal modo, lo snodo periferico del rapporto tra Ministero del Tesoro, Regioni ed altri enti locali;

la ripartizione di competenze in materia di attività riguardanti il controllo sul fabbisogno rende necessario, come segnala la Banca d'Italia, un efficace raccordo operativo tra gli uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (competente in materia di gestione della

Tesoreria e di controllo dei relativi flussi) e quello del Dipartimento del Tesoro (competente in materia di previsione e copertura del fabbisogno oltre che di gestione del debito pubblico) al fine di riportare ad unità il ciclo di attività riguardanti il fabbisogno;

appare molto complessa l'incidenza che il processo di unificazione dei due Ministeri avrà sotto il profilo organizzativo e, soprattutto, nei confronti del personale, tenendo conto del fatto che circa 19.000 dipendenti sono interessati in vario modo da tale processo. Diventa, pertanto, prioritario conseguire il diretto coinvolgimento e la piena motivazione professionale del personale, attivando tempestivamente un incisivo processo di riqualificazione professionale di tutte le qualifiche e livelli e un generale programma di formazione del personale finalizzato alla più puntuale definizione dei compiti innovativi conferiti al Ministero, in particolare in relazione alla nuova configurazione del controllo ed alla politica di decentramento degli acquisti;

l'assetto del personale non appare uniforme; mentre a livello centrale la gestione del personale è attribuita ai Dipartimenti di appartenenza, a livello locale il personale sarà inquadrato, all'atto della realizzazione del ruolo unico, nel Dipartimento per gli affari generali e il personale, pur continuando a dipendere funzionalmente dai Dipartimenti di provenienza. Sembra opportuno, in proposito, unificare fin d'ora, nel Dipartimento degli affari generali e per il personale, la gestione del trattamento giuridico ed economico e del pensionamento del personale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

alle seguenti condizioni:

1) *Competenze in materia di gestione o alienazione delle partecipazioni dello Stato* (articolo 3, commi 1 e 2 dello schema di decreto legislativo).

L'individuazione delle competenze del nuovo Ministero, contenute nello schema di decreto legislativo, si accompagni alla seguente previsione, che si aggiunge, in fine, all'articolo 3 comma 1: « Nel rispetto delle deliberazioni del Governo e del CIPE, del potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, delle funzioni e delle prerogative del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli altri ministri di settore, il ministro esercita le funzioni e i poteri attribuiti dalla legge in materia di gestione e di alienazione di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, nonché di diritti dell'azionista relativi ai titoli azionari di proprietà del tesoro dello Stato ».

Coerentemente, nello schema di regolamento, all'articolo 2, comma 1 la lettera g) sia sostituita dalla seguente:

g) « gestione finanziaria di titoli azionari di proprietà dello Stato, rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria, attività istruttoria e preparatoria relativa alle operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di legge del Ministero del tesoro in materia di gestione e alienazione di partecipazioni dello Stato e di esercizio dei diritti dell'azionista relativi ai titoli azionari di proprietà del tesoro ».

2) *Riordino delle politiche di sviluppo e di coesione* (articoli 1-3 e 5 dello schema di decreto legislativo; articoli 4-6 e 7 dello schema di regolamento).

Il disegno di riordino delle competenze in materia di politiche di sviluppo e di coesione definisca con chiarezza la distinzione tra le responsabilità politiche e quelle amministrative e tra le funzioni di indirizzo e decisione, coordinamento e promozione, attuazione degli indirizzi e gestione degli interventi, prevedendo che:

il riordino delle competenze del CIPE lo qualifichi come sede per la definizione degli indirizzi generali di politica economica, con particolare riferimento allo

sviluppo delle aree depresse; il CIPE operi su proposta delle amministrazioni competenti, corredate da valutazioni tecniche economiche e finanziarie; al CIPE sia assicurato un supporto tecnico essenziale ma adeguato alle esigenze istruttorie dell'organo, utilizzando, a tal fine, le strutture del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione. Si chiarisca che la segreteria del CIPE è incardinata presso il nuovo ministero ed è organizzata mediante il regolamento previsto nell'articolo 1, comma 2 dello schema di decreto legislativo. Si specifichi, inoltre, che la costituzione di Comitati, Commissioni e Gruppi di lavoro di natura tecnico-politica (articolo 1, comma 3, dello schema di decreto) dovrà essere limitata esclusivamente a materie di particolare complessità e riguardanti competenze intersettoriali; le funzioni di coordinamento attribuite al CIPE siano chiaramente differenziate rispetto a quelle deferite, rispettivamente, alla Cabina di regia e al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, evitando ogni sovrapposizione in particolare in materia di intese di programma che, a seconda del livello istituzionale, competono al CIPE e al Dipartimento;

la Cabina di regia abbia funzioni di coordinamento e promozione nei confronti dei diversi soggetti amministrativi implicati nel processo di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari escludendo, pertanto, i compiti di gestione attiva. Inoltre si chiarisca in particolare che la Cabina di regia non «interviene nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma»; non «cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento»; non può convocare conferenze di servizi; non può fissare termini per l'adozione di provvedimenti. Questi compiti devono essere infatti assegnati al dipartimento. La Cabina di regia, invece, effettua il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi; fornisce informazioni bimestrali al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi e sull'andamento della spesa, con l'indica-

zione dei motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone al ministro misure normative ed operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi; studia gli effetti dell'impiego dei fondi comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee programmatiche più efficaci. Si preveda, inoltre l'inserimento del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nonché del dirigente generale del Dipartimento preposto alle funzioni relative all'utilizzo di fondi strutturali nella Cabina di regia;

il potenziamento del ruolo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sia sostenuto dall'effettiva attribuzione di incisivi poteri gestionali per l'attuazione degli interventi di competenza, attribuendo al livello politico i poteri di definizione degli obiettivi e delle politiche settoriali degli investimenti pubblici (articolo 4, comma 1, lettera a) dello schema di regolamento). Siano chiariti, inoltre, il ruolo e le funzioni che il Dipartimento assume nei confronti delle altre Amministrazioni, per quanto concerne l'erogazione dei finanziamenti (competenza attualmente attribuita anche ad altre Amministrazioni, ad esempio il Ministero dell'industria per i contributi alle imprese industriali ai sensi della legge n. 488/1992). Si precisi che il Dipartimento cura la gestione dei contratti e degli accordi di programma e di tutti gli strumenti della programmazione negoziata; nello schema di regolamento, all'articolo 4, comma 1, lettera b) si aggiungano le seguenti parole: « ed esercita funzioni di orientamento, d'intesa con e anche su iniziativa dei ministeri competenti per settore, nei confronti delle società a capitale pubblico che nelle predette aree svolgono promozione imprenditoriale ovvero concentrano l'attuazione dei propri programmi, ferma restando la competenza del Dipartimento del tesoro per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni dello Stato nelle stesse società »; coerentemente nello schema di decreto legislativo, all'articolo 3, comma 2, lettera c) dopo la parola « promozione » si aggiun-

gano le seguenti: « dello sviluppo imprenditoriale e »;

si preveda, altresì, che il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (articolo 7 dello schema di regolamento) opera alle dirette dipendenze del Dipartimento. Inoltre si garantisca il ruolo di terzietà del nucleo stesso, prevedendo eventualmente la diretta dipendenza del Capo del nucleo dal ministro del tesoro. Si preveda altresì l'obbligatorietà della valutazione del nucleo per gli investimenti pubblici superiori ai 50 miliardi di lire; si preveda inoltre che l'unità ispettiva del nucleo sia composta di un numero di membri fino a 50.

3) *Controllo dei costi* (articolo 3, comma 1, lett. f) dello schema di regolamento).

La funzione di controllo dei costi attribuita al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non si ponga in contrasto con il sistema dei controlli delineato dal decreto legislativo n. 29/1993, ma lo integri e lo rafforzi, offrendo il necessario supporto metodologico ed operativo per l'analisi dei costi dell'attività e dei servizi della pubblica amministrazione.

4) *Attività di controllo sul fabbisogno* (articolo 3 dello schema di decreto legislativo; articolo 2, lett. e) e 3, lett. d) dello schema di regolamento).

L'unificazione del ciclo di bilancio presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sia assicurata attraverso un efficace raccordo operativo tra gli uffici dei Dipartimenti del Tesoro e quelli della Ragioneria Generale dello Stato competenti in materia di controllo sul fabbisogno, al fine di garantire l'unicità di tale ciclo di attività.

5) *Fondo di rotazione* (articolo 4, comma 1, lettera g) dello schema di regolamento).

La collocazione del Fondo di rotazione sia approfonditamente valutata alla luce

delle esigenze richiamate nelle considerazioni iniziali e garantisca comunque la funzionalità e l'unitarietà di questo strumento tecnico, nonché l'efficacia del monitoraggio sui flussi finanziari e del collegamento con gli organi dell'Unione europea in sede di certificazione del bilancio comunitario.

6) *Dipartimenti provinciali del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica* (articolo 8 dello schema di decreto legislativo; articolo 11 dello schema di regolamento).

La soppressione delle Ragionerie regionali ed il riassetto degli uffici periferici del Ministero valorizzi il ruolo di terminale periferico del Tesoro che dovranno assumere le Ragionerie provinciali aventi sede nel capoluogo di regione, per rendere pienamente operante, anche attraverso l'utilizzazione del personale delle sopresse Ragionerie regionali, il supporto dell'amministrazione centrale alle Regioni e agli altri enti locali per l'attuazione e la promozione delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse.

7) *Personale* (articolo 9 dello schema di decreto legislativo).

Il processo di riordino sia tempestivamente accompagnato e sostenuto da incisivi interventi di riqualificazione professionale per tutte le qualifiche e livelli, come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge n. 59 del 1997, e da un adeguato programma di formazione del personale finalizzato alla migliore definizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo al nuovo sistema dei controlli ed alla politica di decentramento degli acquisti;

8) *Clausola di coordinamento*.

Si assicuri il coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente, inserendo nel decreto legislativo

l'indicazione delle norme abrogate con effetto dall'entrata in vigore del decreto medesimo e del regolamento.

e con le seguenti raccomandazioni:

1) *Costituzione degli organi collegiali* (articolo 4 dello schema di decreto legislativo).

Siano definite le modalità di costituzione degli organi collegiali istituiti dall'articolo 4 dello schema di decreto legislativo.

2) *Competenze in materia di contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura* (articolo 2, comma 1, lett. f) dello schema di regolamento).

Sia dato maggior risalto, nell'ambito delle competenze del Dipartimento del Tesoro, alla funzione di cui al titolo.

3) *Segreteria tecnica della Cabina di regia* (articolo 6, comma 3, dello schema di regolamento).

Siano specificate la natura e la dotazione organica di tale unità, nonché le « speciali funzioni » che giustificano la corresponsione di un trattamento economico differenziato, i profili professionali del personale che sarà scelto per accedervi, la sua eventuale provenienza dalla pubblica amministrazione o dall'esterno e se vi sia o meno compatibilità con le funzioni e le attività svolte da altre strutture ministeriali.

4) *Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici* (articolo 3, comma 5, dello schema di decreto legislativo e articolo 7 dello schema di regolamento).

Si preveda che il nucleo informi annualmente il Parlamento sull'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici.

5) *Regolamento sull'ISAE* (articolo 7, comma 6, della legge n. 94/1997 e articolo 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo).

Si provveda alla predisposizione dello schema di regolamento che dispone la fusione di ISPE ed ISCO nell'ISAE e che avrebbe dovuto essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anche per chiarirne i compiti specifici e come possa essere supportato in modo ottimale nello svolgimento dei medesimi.

Si corregga, inoltre, l'erronea denominazione di Comitato tecnico scientifico attribuita al Consiglio tecnico scientifico per la programmazione economica, già operante presso il Ministero del Bilancio (articolo 4, comma 1, secondo periodo, dello schema di decreto legislativo).

6) *Personale dei servizi di tesoreria centrale* (articolo 9, comma 2, dello schema di decreto legislativo).

Sia precisata la futura destinazione del personale attualmente impiegato presso la Tesoreria centrale al momento del passaggio di tale servizio alla Banca d'Italia.

7) *Erogazione delle pensioni a carico dell'INPDAP* (articolo 11, comma 2, lett. b) del Regolamento).

Siano chiariti i tempi del passaggio di tale funzione e del personale che la esercita sulla base della convenzione tra il ministero del tesoro e l'INPDAP dai Dipartimenti provinciali del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'INPDAP, e si corregga l'erroneo riferimento al comma 5 dell'articolo 5 del regolamento, che non esiste.

8) *Disposizioni sul personale e periodo transitorio per il passaggio al ruolo unico e per la verifica degli assetti organizzativi* (articoli 13 e 14 dello schema di regolamento).

Si provveda a ridurre a due/tre anni il termine di cinque anni previsto per il passaggio al ruolo unico del personale del nuovo Ministero, al fine di renderlo tendenzialmente omogeneo al periodo che precede la verifica dei nuovi assetti organizzativi e della ade-

guata distribuzione delle risorse umane, procedendo entro tale termine all'adozione delle misure ritenute necessarie per corrispondere alle esigenze operative del Ministero. Si preveda il passaggio al Dipartimento affari generali e del personale della competenza in materia di trattamento giuridico ed economico e di pensionamento del personale di tutti i dipartimenti centrali del ministero.

Si raccomanda, altresì, di adottare una formulazione più incisiva per delineare (nell'articolo 9, comma 2, dello schema di regolamento) i poteri della Conferenza generale per le politiche del personale, la quale propone al Ministro gli indirizzi e le direttive da emanare (fermo restando il sistema di relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri).

ALLEGATO 3

Parere della Commissione bicamerale sulla riforma del bilancio dello Stato sui provvedimenti (decreto legislativo e Regolamento) adottati dal Governo nella seduta del 19 settembre 1997.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Nella premessa, a proposito dell'assetto delle fonti andrebbero meglio coordinate una serie di previsioni contenute nel Decreto e nel Regolamento concernenti i rinvii a successivi Regolamenti.

In alcuni casi, infatti, si fa rinvio all'articolo 2, comma 2, del Decreto ed in altri all'articolo 12, comma 2, del Regolamento. Talvolta, per la stessa materia, si fa riferimento ad ambedue (per esempio, articolo 2, comma 3, del Regolamento e articolo 4, comma 4, del Decreto a proposito dell'organizzazione del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti; ma non è il solo caso).

Ma, soprattutto, andrebbero coordinate le previsioni di rinvio ai predetti Regolamenti con i contenuti cui essi sono predestinati. In non pochi casi, infatti, si fa rinvio ai Regolamenti per disciplinare materie per le quali la norma che li prevede non attribuisce ad essi la competenza (per esempio articolo 3, comma 3, Decreto; articolo 3, comma 5; articolo 4, comma 4; eccetera).

1. Boccia.

Alla condizione 2) primo alinea, prevedere che tra le attribuzioni del CIPE vi sia « l'approvazione degli atti amministrativi finali degli strumenti di programmazione negoziata »;

stabilire che il CIPE opera su proposte delle amministrazioni competenti « corredate di valutazione tecnica, economica e finanziaria »;

eliminare la sovrapposizione con il Dipartimento (articolo 3, comma 2, let-

tera c)) e la cabina di regia (articolo 6, lettera b) per quanto riguarda le intese istituzionali di programma, chiarendo bene a chi spetta la « promozione » e, soprattutto, la « cura » della definizione delle intese;

dire se l'ufficio di segreteria è incaricato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso il nuovo Ministero, esplicitando (come per gli altri organismi tecnici) che per l'organizzazione ed il funzionamento si procederà ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e che (come per gli altri organismi tecnici) si provvederà (chiarire se con decreto del Ministero o con lo stesso Regolamento, vi sono diverse previsioni: articolo 3, comma 5 e articolo 5, comma 3) a definire il trattamento economico dei componenti.

Al secondo alinea, chiarire meglio che la cabina: *non* interviene nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma; *non* « cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento »; *non* può convocare conferenze di servizi; *non* può fissare termini per l'adozione di provvedimenti;

conseguentemente prevedere l'assegnazione di questi compiti al Dipartimento;

chiarire meglio, altresì, che la cabina di regia: effettua il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi; fornisce informazioni bimestrali al Parlamento ed alle regioni sull'attuazione dei programmi e sull'anda-

mento della spesa, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone soluzioni legislative, amministrative ed operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi: studia gli effetti dell'impiego dei Fondi comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee programmatiche più efficaci;

sarebbe bene prevedere la presenza del responsabile della cabina alle riunioni del Cds.

Al terzo alinea, prevedere esplicitamente che il Dipartimento cura la gestione dei contratti e degli accordi di programma e di tutti gli strumenti della programmazione negoziata (salvo il chiarimento sulle intese istituzionali: CIPE o Dipartimento?);

prevedere alla lettera *c*) dell'articolo 4 anche le « indicazioni » del Cds;

coordinare le previsioni dell'articolo 5, comma 3 del Decreto con quelle dell'articolo 6, comma 3 del Regolamento (con quali regolamenti si provvede?);

consentire, se il CIPE è competente a promuovere e curare le intese istituzionali, l'utilizzazione della « task force » per l'occupazione (Borghini) già funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al quarto alinea, prevedere che i nuclei mantengano l'attuale consistenza (30 e 50).

Alla condizione 6), si prenda nota che all'articolo 11, comma 2, c'è un riferimento all'inesistente comma 5 dell'articolo 5. Se è « saltato » occorre che la Commissione lo conosca; se è un errore bisogna correggerlo e, comunque, sapere a che cosa ci si riferisce;

occorre assolutamente chiarire che i compiti assegnati ai Dipartimenti provinciali non si sovrappongano a quelli esercitati dalla cabina di regia nazionale e dalla cabina di regia regionale;

ma, soprattutto, è necessario precisare che nello svolgimento dei compiti di « supporto ed operativi », i Dipartimenti non interferiscano con l'attività delle Regioni ed, anzi, operino in piena collaborazione con esse.

Inserire inoltre la seguente Condizione aggiuntiva:

« 9) Si precisi all'articolo 4 da chi sono "istituiti" gli organi collegiali ».

2. Boccia.

Alle raccomandazioni relative alla previsione di trattamento economico « particolare » al personale di quasi (manca stranamente la segreteria del CIPE) tutte le strutture (cabina di regia. Organi collegiali. Nuclei, eccetera):

sia eliminata la differenziazione tra rinvio ai Regolamenti e rinvio ai decreti ministeriali;

sia verificata l'esistenza di fonti normative che consentono la fissazione di « trattamenti economici » particolari ai dipendenti ministeriali con il decreto legislativo in esame o con regolamenti di sua promanazione o con regolamenti previsti in questi ultimi o con decreti ministeriali;

sia verificata l'esistenza di fonti normative che consentono di prevedere nei medesimi provvedimenti di cui innanzi l'assegnazione di rimborsi e gettoni di presenza ai partecipanti alle riunioni;

Alle raccomandazioni relative alla invarianza della spesa:

sia chiarita la copertura per i « trattamenti economici », i rimborsi ed i gettoni, in relazione alla previsione dell'articolo 11 del decreto e sia chiarito perché la previsione di tale articolo non è contenuta anche nel regolamento in relazione ai regolamenti di cui all'articolo 12, comma due.

Sia inoltre aggiunta la seguente osservazione:

« Nel quadro della riforma della Repubblica in senso federale ed in attuazione delle leggi di riforma della pubblica amministrazione recanti un forte decentramento di compiti e funzioni verso le Regioni e gli enti locali, sarebbe opportuno prevedere, in particolare nella strutturazione del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, un significativo alleggerimento dei ruoli « centrali » rispetto alle politiche « regionali », favorendo la piena assunzione di responsabilità da parte delle autonomie locali ed il protagonismo dei soggetti privati interessati. In questo senso la cabina di regia dovrebbe, entro un termine stabilito, presentare una proposta operativa ».

3. Boccia.

Allo schema del relatore, nella premessa, dopo il secondo capoverso della dizione « considerato che », aggiungere il seguente:

« Nello schema di decreto legislativo non viene data una soluzione definitiva al riordino delle competenze del CIPE dal momento che l'individuazione dei provvedimenti da trasferire alle amministrazioni competenti è rimandata all'emanazione di un regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

Al riguardo è necessario mettere in evidenza la necessità che, una volta tolte al CIPE le competenze relative alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, continuino ad avere carattere di collegialità le decisioni di Governo aventi carattere strategico e, soprattutto, quelle inerenti piani, programmi e progetti di particolare rilievo finanziario.

Al terzo capoverso, sostituire le parole da « È necessario » sino alla fine del capoverso, con:

« A questo proposito è necessario porre in rilievo il carattere di terzietà che

l'attività di valutazione deve avere rispetto al processo decisionale, prevedendo una diretta dipendenza dal Ministro del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ».

Al sesto capoverso, sostituire: « ragioneria provinciale » con: « dipartimento provinciale del Tesoro ».

Allo schema del relatore, alla condizione 2), dopo: « degli indirizzi generali » inserire: « e dei principali interventi ».

A pagina 7, punto 2, riga 9: al CIPE sia ... E di coesione sostituire con: al CIPE sia assicurato un supporto tecnico essenziale ma adeguato alle esigenze istruttorie dell'organo, utilizzando sia le strutture del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, sia prevedendo – nel caso di investimenti superiori ai 20 mil. di ECU – un'apposita valutazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

Alla condizione 2), eliminare le parole da: « Si preveda, inoltre » a « Cabina di regia ».

Alla condizione 2), eliminare le parole da: « nei confronti della Cabina » a « competenza ».

Alla condizione 2), pagina 8, riga 17 sostituire le parole da: « si preveda », sino alla fine del capoverso con: « si preveda, altresì, che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (articolo 7 dello schema di regolamento) operi alle dirette dipendenze del Ministro ».

Alla condizione 6), sostituire: Ragionerie provinciali con: dipartimenti provinciali del Tesoro.

4. Azzollini.

Al parere del relatore, aggiungere le seguenti osservazioni:

a) in relazione alla proposta di rafforzare la connessione tra il nucleo di

valutazione e verifica e il dipartimento per le politiche di sviluppo, si osserva che sarebbe opportuno, anche al fine di garantire indipendenza all'attività del nucleo (o nuclei), mantenere l'attuale impostazione di struttura sottoposta alle dipendenze del Ministro. Tale impostazione è in linea anche con quanto il testo del decreto legislativo e del regolamento prevede per altri organi collegiali, ad esempio per la Commissione tecnica per la spesa pubblica.

b) si dovrà prevedere che il nucleo di cui prima operi presso il dipartimento, alle dirette dipendenze del Ministro. Inoltre, la previsione di abolire la direzione unica per il nucleo sarebbe in contrasto con l'unificazione stessa dei due attuali nuclei. Eventualmente, per evitare la burocratizzazione del vertice, sarebbe opportuno eliminare i due responsabili delle due unità. Il direttore del nucleo dovrà annualmente predisporre una relazione da inviare al Parlamento sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato di avanzamento degli investimenti pubblici.

c) si osserva che non appare utile ai fini del miglior funzionamento della struttura inserire i dirigenti di vari settori dell'amministrazione, peraltro già titolari di numerosi incarichi. L'attuale legge istitutiva e regolamento della cabina prevedono un vertice composto da 5 membri; con il decreto e regolamento all'esame, si propone di elevarlo a 8 membri. Pertanto, pur mantenendo il numero proposto, si potrebbero far nominare i rappresentanti delle amministrazioni maggiormente interessate ai fondi europei, rafforzati anche dalla presenza di esperti esterni.

Inoltre, alla condizione n. 2) sarebbe opportuno precisare che gli attuali componenti del nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo degli investimenti pubblici possono essere assegnati, a domanda, alla segreteria tecnica della cabina di regia nazionale.

5. Azzollini.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

« Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo aggiunge al Provveditorato generale dello Stato le competenze relative al controllo delle attività di acquisto di beni e servizi, poste direttamente in atto dalle Amministrazioni dello Stato che a tale attività sono autorizzate dalla legge. Stabilisce altresì che il Provveditorato generale dello Stato provvede, « su richiesta di Amministrazione dello Stato e di altre Amministrazioni Pubbliche all'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi anche comuni a più Amministrazioni ».

Anche la competenza ad acquistare beni e servizi per conto di Amministrazioni pubbliche non statali, è attività aggiuntiva, non prevista dalla legislazione vigente.

Il comma 4 dell'articolo 5 del regolamento puntualizza le attività di consulenza e controllo del Provveditorato generale dello Stato.

Poiché sostanzialmente la parte relativa ai compiti del Provveditorato generale dello Stato, consistente nell'acquisto di beni e servizi a favore delle Amministrazioni dello Stato, non viene modificata dal testo proposto, dato che già la vigente legislazione (regio decreto n. 1058 del 1923) prevede che gli acquisti siano disposti solo a richiesta degli Uffici statali, appare necessario che il testo proposto sia chiarito limitandosi a stabilire esplicitamente che la richiesta, da parte degli Uffici statali, è preliminare agli acquisti e che la nuova norma consente al Provveditorato generale dello Stato di effettuare acquisti anche a favore delle Amministrazioni Pubbliche non statali ».

6. Possa.

Alla premessa del parere del relatore, sostituire i capoversi da quarto a sesto con:

« Quanto al tema del diverso assetto del sistema delle fonti operato dal complesso degli schemi in esame si sostiene

che l'attribuzione della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400, contenuta nella legge n. 94, non precluda l'esercizio della più generale potestà regolamentare contenuta nella legge n. 59 per tutti i Ministeri e quindi anche per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e del tesoro. L'attribuzione di potestà regolamentare è duplice nel senso che è possibile al Governo intervenire con l'uno o l'altro strumento: sostenendo una tesi diversa, infatti, si arriverebbe alla conclusione che per il solo Ministero del tesoro e del bilancio non trovi applicazione il sistema delle fonti delineato dal nuovo articolo 17 della legge n. 400. Del resto tale interpretazione è confortata dalla considerazione che la legge n. 59 richiama espressamente i principi del decreto n. 29 del 1993 al pari di quanto fa il comma 4-bis della legge n. 59: l'oggetto sostanziale dell'attribuzione di potestà regolamentare consiste nella disciplina della materia dell'organizzazione ministeriale.

Per quanto concerne il parere da esprimere in sede parlamentare sugli schemi di regolamento delegificati può ritenersi competente la commissione bicamerale consultiva, considerato che è competente ad esaminare gli schemi trasmessi ai sensi della legge n. 94 del 1997 ».

7. Di Rosa.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto, prima di: « Il Cipe » inserire: « La valutazione tecnica dei piani e dei progetti all'esame del CIPE è affidata al Nucleo tecnico di valutazione degli investimenti pubblici ».

8. Testa.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto, dopo: « può costituire, con propria

delibera » inserire: « , nel caso di decisioni che esulano dalla competenza del predetto Nucleo ».

9. Testa.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 3, comma 5, secondo periodo, dello schema di decreto, le parole: « è inserito nell'ambito del » sono sostituite dalle seguenti: « opera presso il ».

10. Azzollini.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 3, comma 5 dello schema di decreto, quartultima riga, dopo le parole: « investimenti pubblici, » inserire le seguenti: « ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro ».

11. Azzollini.

Regolamento concernente le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni sull'organizzazione e sul personale.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 3, comma 2, lettera c) dello schema di decreto dopo la parola: « promozione » si aggiungano le seguenti parole: « dello sviluppo imprenditoriale ».

12. Coviello.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 3, comma 4, dello schema di decreto:

sopprimere le parole: « su richiesta di » e sostituirle con le parole: « per le »; e tra

le parole: « e » e « di » inserire le parole: « , a richiesta, ».

13. Possa.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

Sostituire l'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto legislativo con il seguente:

« 5. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ed il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, disciplinati dalla legge 17 dicembre 1986, n. 878 e successive modificazioni e integrazioni, operano alle dirette dipendenze del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e secondo le sue direttive. Tali direttive debbono assicurare, per quanto concerne il Nucleo di valutazione, il rispetto dell'autonomia tecnica e della responsabilità collegiale dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni d'istituto.

Con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 3, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dei due Nuclei.

Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 è modificato con il seguente articolo: « La remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione viene determinata ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emesso di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, tenendo conto dei livelli di responsabilità ricoperti ed in armonia con i criteri e parametri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale ».

14. Possa.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

Sostituire l'articolo 3, comma 5 dello schema di decreto con il seguente:

« 5. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ed il Nucleo ispettivo

per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica vengono unificati alle dipendenze di un Direttore del Nucleo e vengono trasformati in due Unità operative chiamate, rispettivamente Unità tecnica per la valutazione e Unità tecnico ispettiva per la verifica degli investimenti pubblici, ciascuna con un proprio responsabile. Il Direttore del Nucleo è alle dirette dipendenze del Ministro ».

15. Toniolli.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

Sostituire l'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto con il seguente:

« ART. 3-bis.

1. È istituito il Nucleo tecnico di valutazione degli investimenti pubblici che opera alle dipendenze del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Nucleo è costituito dall'accorpamento in due unità distinte del Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che conservano i compiti indicati agli articoli 1 e 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

3. Oltre ai compiti derivanti dal comma 2, al Nucleo è affidato il compito di svolgere un'azione di informazione al Parlamento sull'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici. A tal fine il Nucleo redige e invia alle Camere entro il mese di giugno di ogni anno una apposita relazione. Le Commissioni parlamentari competenti possono inoltre richiedere al Ministro del tesoro e del bilancio il testo integrale delle valutazioni del Nucleo per specifici programmi o progetti di investimento, nonché

ogni altro documento, anche istruttorio, che le medesime Commissioni ritengano utile.

4. Il direttore del Nucleo è nominato, sentite le Commissioni bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

5. Con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2 sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo, ai cui componenti è attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ».

16. Testa.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

Sostituire l'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto, con il seguente:

« 5. Al Nucleo tecnico di valutazione degli investimenti pubblici ed al Nucleo tecnico ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici già operanti presso il Ministero del bilancio e programmazione economica sovrintende un esperto di alta qualificazione nominato dal Ministro del tesoro ed alle dirette dipendenze del Ministro. I Nuclei operano presso il Dipartimento a tal fine individuato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 ».

17. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 3 dello schema di decreto, aggiungere il seguente comma:

« 3-bis. Il Sovrintendente predispone una relazione annuale sull'attività dei due Nuclei, da presentare al Parlamento entro il 30 aprile di ciascun anno ».

18. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 4 dello schema di decreto.

19. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 5, al comma 2, primo periodo, dello schema di decreto, le parole da: « la cabina di regia nazionale » a: « province autonome » sono sostituite dalle seguenti: « la cabina di regia nazionale è composta da un presidente, da un rappresentante del Ministero del tesoro e del bilancio, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un esperto di alta qualificazione nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, da 3 rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, fra cui è designato il Presidente, scelti fra esperti di alta qualificazione nelle materie di competenza della cabina di regia ».

20. Azzollini.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 5, dello schema di decreto, sopprimere il comma 4.

21. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 5, dello schema di decreto, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 2 si provvede a disciplinare il funzionamento della Cabina di Regia Nazionale attraverso la previsione di idonee funzioni di supporto nell'ambito delle strutture del settore delle politiche di

sviluppo e di coesione, compresa l'istituzione di una segreteria tecnica all'interno dello stesso settore, ai cui componenti, scelti anche tra il personale in servizio presso la Cabina di Regia Nazionale e selezionati sulla base di specifiche competenze in materia di politica comunitaria di coesione, è corrisposto il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della funzione pubblica. I componenti delle segreteria tecnica appartenenti ai ruoli della Amministrazione dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3 ».

22. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto, dopo le parole: « Ragioniere Generale dello Stato, » inserire: « dal dirigente generale del Dipartimento delle politiche di coesione preposto alle funzioni relative all'utilizzo dei fondi strutturali ».

23. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto, dopo le parole: « è composta » sopprimere da: « da un presidente » fino a: « a coesione » e sostituire con: « dal dirigente generale preposto al settore delle politiche di sviluppo e di coesione, con funzioni di presidente ».

24. Toniolli.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 8, dello schema di decreto, aggiungere il seguente comma 4:

« 4. Il personale delle Direzioni provinciali del tesoro, che svolge le funzioni indicate dalla convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, sarà trasferito negli Uffici periferici, che saranno costituiti dall'INPDAP come previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 30 giugno 1994, n. 479.

Al suddetto personale sarà garantito per un periodo di cinque anni la stessa sede di servizio ricoperta al momento della conclusione dello schema della citata convenzione ».

25. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto, aggiungere le seguenti parole: « che dipendono dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ».

26. Testa.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto, aggiungere, alla fine, « e individuano le fattispecie per le quali continua ad operare il controllo preventivo di legittimità previsto dall'articolo 11, comma 2, del predetto decreto presidenziale ».

26. Testa.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 2 del regolamento, comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: « trattamento » fino a: « nonché ».

27. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 3 del regolamento, comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: « trattamento » fino a: « dipendenti ».

28. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

Al comma 1, lettera i) del regolamento, dopo le parole: « dall'Unione europea » aggiungere il seguente periodo: « gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183 ».

29. Lodovico Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 4 del regolamento, comma 1, lettera c), dopo le parole: « della cabina di regia nazionale » aggiungere: « curando, tramite la Rappresentanza italiana presso l'Unione europea, i rapporti con gli organismi stessi ».

30. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 4 del regolamento, comma 1, lettera e), dopo le parole: « fondi strutturali comunitari » aggiungere: « e cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento ».

31. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 4 del regolamento, comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: « di trattamento » fino a: « nonché ».

32. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 4 del regolamento, nel primo comma, lettera b), si aggiungano le seguenti parole: « ed esercita funzioni di orientamento, d'intesa e anche per iniziativa dei Ministeri competenti per settore, nei confronti delle società a capitale pubblico che nelle predette aree svolgono promozione imprenditoriale ovvero concentrano l'attuazione dei propri programmi, ferma restando la competenza del Dipartimento del tesoro per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni dello Stato nelle stesse società ».

33. Coviello.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 4 del regolamento, sopprimere la lettera g) del comma 1 ed i commi 2 e 3.

34. Carlo Pace.

All'articolo 5 del regolamento, lettera g), sopprimere le parole: « del dipartimento » ed inserire la parola: « propria » prima della parola: « competenza ».

35. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 6 del regolamento, comma 4, dopo le parole: « è ridotto a venti unità » aggiungere: « ed è trasferito a domanda al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) ed e). La cabina di regia si avvale di un proprio ufficio di segreteria che opera alle dipendenze del Presidente ».

36. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 6 del regolamento, comma 4, dopo le parole: « n. 341 » sopprimere:

« Con la stessa decorrenza » e sostituire con: « A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento ».

37. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 6 del regolamento, comma 1, lettera e) sostituire le parole: « può convocare » con: « promuovere il ricorso alle ».

38. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 6 del regolamento, comma 1, lettera c) dopo le parole: « gestione degli interventi » sopprimere da: « e cura » a: « cofinanziamento ».

39. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 6 del regolamento, comma 1, lettera a) dopo le parole: « organismi comunitari » sopprimere da: « curando » a: « stessi ».

40. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 7 del regolamento, comma 7 sostituire: « del Nucleo » con: « dei Nuclei ».

41. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 7 del Regolamento, sopprimere il comma 6.

42. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 7 del Regolamento, comma 5, sostituire la parola: Nucleo con la seguente: Nuclei.

43. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: I componenti dell'Unità di verifica con le seguenti: I componenti del Nucleo tecnico ispettivo.

44. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 7 del Regolamento, comma 4, dopo le parole: nel settore economico aggiungere le seguenti: finanziario.

45. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 7 del Regolamento, comma 4 sostituire l'espressione: dei ministeri economici e finanziari con: del Ministero unificato.

46. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 7 del Regolamento, comma 4, sostituire l'espressione: L'Unità è composta da non più di trenta membri, compreso il responsabile con: Il Nucleo tecnico ispettivo è composto da non più di cinquanta membri.

47. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 7 del Regolamento, comma 4, sostituire: L'Unità con: Il Nucleo tecnico ispettivo.

48. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 7 del Regolamento, comma 3, sostituire: L'Unità con: il Nucleo tecnico.

49. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 7 del Regolamento, comma 2, sostituire con: I Nuclei tecnico di valutazione e tecnico ispettivo di verifica sono rispettivamente composti da trenta e cinquanta membri, compresi i direttori che riferiscono al Sovrintendente.

50. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 7 del Regolamento, comma 1, sostituire da: Il fino ad: opera con: I Nuclei tecnico di valutazione e tecnico ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici operano.

51. Carlo Pace.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 7 comma 2 dello schema di regolamento: si sostituiscano le parole: nominati con decreto del Ministro con le seguenti: il direttore del nucleo viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra una rosa di candidati proposta dal Ministro del Tesoro e del Bilancio, scelti fra esperti nelle

materie che formano oggetto delle attività del nucleo dopo aver acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

52. Azzollini.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

Aggiungere il seguente articolo 7-bis allo schema di regolamento:

« Art. 7-bis – (Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici).

1. Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici accerta l'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, come previsto dall'articolo 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

2. Il Ministro, sentito il direttore del Nucleo, definisce le linee generali dei programmi di attività del Nucleo stesso, indicando le priorità dei diversi adempimenti.

3. Il nucleo ispettivo è composto da non più di trenta membri, scelti fra i dipendenti di amministrazioni dello Stato, prevalentemente fra quelli dei Ministeri economici e finanziari, con particolare esperienza e qualificazione professionale nel settore economico.

4. Restano ferme le disposizioni della normativa vigente non incompatibili con quanto stabilito dal presente decreto.

5. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano tutti gli incarichi già conferiti ai componenti del Nucleo ispettivo. Il Ministro ricostituisce l'organico della struttura entro quindici giorni dal predetto termine di scadenza.

7. Con regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, sono emanate ulteriori disposizioni per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo, con particolare riguardo all'esigenza di potenziare gli strumenti di verifica ».

53. Possa.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 10 dello schema di regolamento, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Gli uffici centrali del bilancio coadiuvano le amministrazioni ed i servizi di controllo interno nelle attività di valutazioni dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione amministrativa e dei servizi svolti dalle amministrazioni stesse, allo scopo di assicurare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa ».

54. Testa.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 10 del regolamento, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Gli uffici centrali del bilancio esercitano il controllo previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, 367, esclusivamente sugli atti individuati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli atti da assoggettare al controllo sono individuati tenuto conto del rilievo finanziario, del contenuto dispositivo e dell'ampiezza della discrezionalità amministrativa che vi è connessa, nonché di situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità riscontrate in sede di controllo successivo ».

55. Testa.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 11, comma 2, dopo: provinciali, *inserire* che dipendono dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

56. Testa.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 11, il comma 4 è così sostituito: 4. Per le finalità di cui al comma 3, i dipendenti provinciali operano in collegamento funzionale con il Dipartimento di cui all'articolo 4.

57. Testa.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 5 comma 1, inserire: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera l).

58. Testa.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 3, comma 1, la lettera l) sia così riformulata:

« l) reclutamento, trattamento giuridico ed economico e pensionamento del personale del Dipartimento e degli uffici dipendenti, gestione della mobilità interna e formazione nelle materie di competenza ».

59. Testa.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente osservazione:

Sostituire l'articolo 7 del regolamento con il seguente:

« Articolo 7 (Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici).

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici provvede:

a) alle valutazioni tecnico-economiche, di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. In particolare

provvede alla valutazione di tutti i piani pubblici di investimento a carattere nazionale o interregionale e di tutti i progetti pubblici di investimento per i quali sia prevista una spesa da sostenere superiore ai cinquanta miliardi di lire;

b) alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, di cui al predetto articolo 1 della legge n. 878 del 1986.

Le Regioni e gli Enti locali possono procedere al distacco presso il Nucleo, per periodi di tempo determinati, di loro funzionari per l'esame di questioni di interesse dell'ente e per l'acquisizione delle conoscenze relative ai procedimenti e alla metodologia di lavoro del Nucleo, che può anche promuovere iniziative di formazione per il personale delle regioni e degli Enti locali nelle predette materie;

c) alla redazione di un rapporto annuale inteso ad informare il Parlamento sui processi di analisi e sulle metodologie adottate dai diversi centri pubblici di spesa nella valutazione dei propri progetti di investimento;

d) alla redazione di una relazione annuale al Parlamento tendente ad illustrare i risultati della valutazione dei programmi pubblici di spesa più rilevanti, con la conseguente formulazione di proposte di sospensione, di riduzione o potenziamento degli stanziamenti, motivate e documentate sulla base degli effetti stimati e dell'effettiva realizzabilità dei programmi stessi;

e) a fornire assistenza diretta alle amministrazioni pubbliche finalizzata all'elaborazione di piani, programmi e progetti ed alla loro valutazione, su richiesta delle amministrazioni stesse ovvero del Consiglio dei Ministri o del CIPE;

f) a svolgere attività di supporto nei confronti dell'attività del CIPE e della Cabina di regia nazionale, nonché ove necessario delle funzioni delle altre strutture del Ministero.

2. Il Ministro, sentito il direttore del Nucleo, definisce le linee generali dei

programmi di attività del Nucleo stesso, indicando le priorità dei diversi adempimenti.

3. Il Nucleo è composto di trenta membri, nominati con decreto del Ministro e scelti fra i professori ordinari e associati e fra i ricercatori universitari, nonché tra il personale degli Enti pubblici anche economici e delle società da questi controllate e tra esperti, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline attinenti all'attività istituzionale dell'organo. L'incarico attribuito ai membri del Nucleo è incompatibile per lo svolgimento, anche temporaneo, di attività estranee ai compiti di Istituto.

4. Restano ferme le disposizioni della normativa vigente non incompatibili con quanto stabilito dal presente decreto.

5. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano tutti gli incarichi già conferiti ai componenti del Nucleo di valutazione. Ai componenti in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 3, gli incarichi in corso sono prorogati fino alla scadenza prevista.

6. Con regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, sono emanate ulteriori disposizioni per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo, con particolare riguardo all'esigenza di potenziare gli strumenti di valutazione ».

60. Possa.

Al parere del relatore, aggiungere la seguente condizione: « Sostituire la lettera g) dell'articolo 2, comma 1, dello schema di regolamento con la seguente:

« Gestione finanziaria di titoli azionari di proprietà dello Stato, rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria, attività istruttoria e preparatoria relativa operazioni di cessioni e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di legge del Ministero

esercizio dei diritti dell'azionista relativi ai titoli azionari di proprietà del Tesoro ».

61. Cherchi, Di Rosa.

Alla condizione n. 1 del parere del relatore, aggiungere in fine:

Consequentemente aggiungere all'articolo 3, comma 1 dello schema di decreto le seguenti parole:

« Nel rispetto delle deliberazioni del Governo e del CIPE, del potere di direttiva

del Presidente del Consiglio dei ministri, delle funzioni e delle prerogative del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e degli altri Ministri di settore, il Ministro esercita le funzioni e i poteri attribuiti dalla legge in materia di gestione e alienazione delle partecipazioni dirette o indirette dello Stato, nonché i diritti dell'azionista relativi ai titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato ».

62. Cherchi, Di Rosa.